

Interrogazione

Al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport

Premesso che:

l'articolo 48, comma 18, del decreto legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stabilito un'ulteriore proroga di sei mesi, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dell'efficacia delle norme attuative dell'articolo 7, comma, 11, del cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), inerenti gli obblighi di dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte delle società sportive dilettantistiche;

in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del citato decreto, l'Allegato "E" al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, recante le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, ha previsto indicazioni specifiche per le società sportive per la dotazione e l'impiego dei DAE;

in particolare, in materia di formazione, si prevede l'opportunità di formare all'uso del DAE un numero sufficiente di persone, tramite corsi di formazione che mettano in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i defibrillatori e far loro comprendere l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation). I corsi, secondo le disposizioni richiamate, sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009";

sempre all'interno delle linee guida di cui all'Allegato "E" del D.M. del 24 aprile 2013, inoltre, si prevede che per il personale formato debba essere prevista un'attività di retraining "ogni due anni";

il richiamato decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2011, inerente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (il cui uso in ambito extraospedaliero è stato consentito dalla legge 3 aprile 2001, n. 120), promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei DAE, ha previsto norme, tra l'altro, anche in merito alla definizione delle modalità per la formazione degli operatori addetti;

nello specifico, nell'Allegato al decreto si prevede l'idoneità all'uso tramite formazione validata e sistematicamente verificata, ovvero tramite il rilascio di un'autorizzazione riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ottenuta previa frequenza di uno specifico corso presso enti accreditati, e definizione, da parte delle Regioni, delle modalità di retraining degli operatori abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi;

in merito a quest'ultimo punto (utilizzo extraospedaliero del DAE), tuttavia, l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 30 luglio 2015, sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) - ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011", stabilisce (punto 7 dell'Allegato "A") che ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, "intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.120", abbia una durata illimitata;

come appare evidente, la formulazione testè richiamata non chiarisce in modo opportuno se sia raccomandato un generico corso di ripasso ad intervalli non meglio definiti oppure persista l'obbligo per gli operatori di seguire, ogni 24 mesi, un corso specifico organizzato dagli enti accreditati: tra le due interpretazioni c'è una grande differenza, soprattutto in presenza degli obblighi inerenti la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2017 e che comportano un notevole aumento del personale non sanitario da formare per l'utilizzo dei DAE (e per cui è previsto, come ricordato, un retraining biennale);

tra l'altro, l'articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013 prevede che le linee guida di cui al richiamato Allegato "E" stabiliscano le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, ferme restando le disposizioni di cui al D. M. 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", sulla cui base è stato siglato l'accordo del 30 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

da una parte, quindi, si prevede, nel citato accordo, una durata illimitata per l'autorizzazione all'uso del DAE in ambito extraospedaliero con retraining periodico per le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il personale cosiddetto 'laico'; dall'altra i richiamati decreti ministeriali, con l'importante conseguenza che a partire dal 1° luglio prossimo vi saranno molte più persone coinvolte, stabiliscono una periodicità biennale dei corsi di aggiornamento;

la distinzione, però, è importante, in quanto nel malaugurato caso di una defibrillazione con esito tragico, non aver effettuato un retraining codificato dalla normativa vigente comporterebbe conseguenze penali, contrariamente rispetto all'ipotesi della mancata frequenza di un corso di ripasso genericamente raccomandato;

tra l'altro, non appare ancora chiara l'applicazione delle linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici nel caso degli sport outdoor, la cui attività si svolgono in natura o al di fuori di impianti sportivi;

considerato che:

nonostante le ripetute proroghe dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori nel settore sportivo dilettantistico (che l'Allegato "E" al D.M 24 aprile 2013 aveva stabilito essere, per le società dilettantistiche, entro "40 mesi e 10 giorni dall'entrata in vigore" del provvedimento", ovvero il 3 febbraio 2016), molti operatori del settore hanno conseguito l'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero del defibrillatore già da due anni e, quindi, ci sono associazioni sportive che a breve, consapevoli dell'importanza di un richiamo periodico sull'utilizzo del DAE, dovranno predisporre l'aggiornamento;

in fine, i costi dei corsi di retraining codificati hanno costi di gran lunga superiori rispetto a quelli di altre forme di ripasso;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, tramite opportuni atti di propria competenza, non intendano chiarire quali siano gli obblighi effettivamente da seguire in materia di retraining per l'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori nel settore sportivo, alla luce della prossima entrata in vigore delle norme attuative del cosiddetto 'decreto Balduzzi', in modo da poter tutelare sia gli sportivi sia gli operatori formati per tali attività, ottimizzando, al contempo, le scarse risorse economiche di cui dispongono le società sportive.